Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2428

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONNO, GIROTTO, GIARRUSSO, BERTOROTTA, SANTANGELO, NUGNES, SERRA, MORONESE, PUGLIA e BUCCARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2016

Norme per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – La tutela dei nostri prodotti e delle nostre eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche è di assoluta priorità. All'uopo, il presente disegno di legge reca – insieme ad una serie di ulteriori misure di garanzia e di salvaguardia relative al settore primario – l'intento di istituire un sistema di tracciabilità al fine di consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari, dell'allevamento e della pesca in commercio nel territorio italiano.

Per quanto concerne le singole disposizioni, l'articolo 1, specifica le finalità della legge, mentre l'articolo 2 individua un sistema di tracciabilità dei prodotti agroalimentari, dell'allevamento e della pesca in commercio che evidenzi tutte le fasi di produzione e lavorazione dei prodotti stessi.

L'articolo 3 apportando modifiche all'articolo 4 della legge n. 3 del 2011, concernente l'etichettatura dei prodotti agroalimentari, prevede l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

L'articolo 4 disciplina l'impiego della denominazione «*Made in Italy*» la quale può essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime sono prodotte all'interno del territorio italiano e che sono lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

Gli articoli 5 e 6 vietano la commercializzazione dei prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano volte ad ingannare i consumatori (il cosiddetto «*italian sounding*») e disciplinano i relativi controlli.

L'articolo 7 prevede l'avvio di una campagna informativa diretta a tutti i cittadini in modo da illustrare loro il nuovo sistema e al tempo stesso sensibilizzarli sul tema della contraffazione.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per i motivi summenzionati, non può che auspicarsi, dunque, un celere esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge è finalizzata all'istituzione di un sistema di tracciabilità volto a:

a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca italiani;

b) assicurare che i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

c) garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivocabile sull'origine dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca immessi in commercio;

d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione al consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 2.

(Obbligo di tracciabilità)

1. Tutti i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, tutte le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

2. Le imprese dei settori agricolo, alimentare, dell'allevamento e della pesca:

a) assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione;

b) garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione.

3. È istituita la piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca, nella quale è registrato e reso consultabile a ciascun consumatore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità di cui al comma 1 e 2.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3.

Art. 3.

(Etichettatura)

1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Le indicazioni di cui al presente comma sono riportate con carattere che per dimensioni, stile o colore di sfondo ne assicuri l'immediata leggibilità».

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«*4.* Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2».

Art. 4.

(Denominazione «Made in Italy*»)*

1. Sono denominati «*Made in Italy*» i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca finiti le cui materie prime sono prodotte all'interno del territorio italiano e che sono lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», di cui al presente articolo, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

3. La denominazione «*Made in Italy*» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

Art. 5.

*(Contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*)*

1. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

Art. 6.

(Controlli e sanzioni)

1. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*» di cui all'articolo

4 sono effettuati dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle Forze di polizia.

2. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le norme di cui al libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale.

Art. 7.

(Campagna di informazione sulla trasparenza delle etichettature)

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete *internet* e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto alla contraffazione dei prodotti italiani.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00